



# TRIBUNALE di FOGGIA UFFICI del GIUDICE di PACE

TABELLA FERIALE anno 2023

**SEGNALAZIONE per la PROPOSTA di TABELLA FERIALE  
degli UFFICI del GIUDICE di PACE di  
Lucera – Cerignola – Manfredonia  
Rodi Garganico – San Giovanni Rotondo  
San Severo – Trinitapoli**

**Il Presidente del Tribunale**

**premesse che**

- con Decreti Ministeriali in data 17.11.2022 e 10.1.2023, il periodo feriale per l'anno giudiziario in corso è stato fissato dal 25 luglio al 31 agosto 2023;
- su richiesta del Presidente di Sezione Dott.ssa Filomena Mari, quale Magistrato Ausiliario, sono state acquisite le disponibilità dei Giudici di Pace in servizio negli Uffici di Lucera (Dott.ssa Felicia Ferrigni, Dott. Angelo Raffaele Di Lella, Dott.ssa Antonella Lufino), Cerignola (Dott.ssa Tiziana Brunetti, Dott.ssa Lucia Fusaro), Manfredonia (Dott. Angelo Raffaele Di Lella), Rodi Garganico (Dott.ssa Vilma Russo), San Giovanni Rotondo (Dott.ssa Mirella Pedarra), San Severo (Dott. Antonio Capraro) e Trinitapoli (Dott.ssa Maria Rosa Rizzi);
- questa segnalazione viene trasmessa ai Giudici di Pace, al Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;

**viste**

- la Circolare C.S.M. n. prot. 13644 dell'8/13 luglio 2021, che, con riferimento al periodo feriale, dispone che il Presidente del Tribunale *nella formulazione della segnalazione prevede turni di presenza dei magistrati onorari per garantire le udienze, le attività e l'emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili* (art. 33, comma 5);
- la proposta 11.5.2023 di organizzazione per il periodo feriale 2023 formulata, su delega, dal Pres.te Dott.ssa Mari;

**rilevato che**

- i giorni lavorativi nel periodo feriale sono n. 32;

**ritenuto che**

- il numero sotto organico dei Giudici attualmente assegnati agli Uffici in oggetto, nonché la necessità di coperture compatibili con la vastità del territorio circondariale, impongono di prevedere turni di presenza e di supplenza/sostituzione con alcuni adattamenti necessari a garantire il servizio e insieme – ove possibile – le esigenze personali dei Magistrati Onorari;
- in particolare, la concreta articolazione dei turni – riportata nella Tabella che segue – risulta compatibile con l'osservanza della regola di fonte consiliare secondo cui *i Magistrati Onorari non prestano attività durante il periodo feriale ..., salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni* (art. 34 Circolare C.S.M. n. prot. 13644/21, cit.);
- avendo riguardo alla composizione degli Uffici in oggetto, sia funzionale suddividere il periodo feriale in due turni per la trattazione delle urgenze – come sopra definite – nelle materie sia penale

